Proposta di direttiva del Consiglio sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata nella Comunità di un sistema digitale europeo di telecomunicazione senza filo (DECT)

COM(90) 139 def. — SYN 277

(Presentata dalla Commissione il 19 giugno 1990)

(90/C/ 187/02)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la raccomandazione 84/549/CEE del Consiglio [1] postula l'introduzione di servizi sulla base di un approccio comune armonizzato nel settore delle telecomunicazioni;

considerando che la risoluzione del Consiglio del 30 giugno 1988 [2] sullo sviluppo di un mercato comune dei servizi e delle apparecchiature di telecomunicazione promuove l'introduzione di servizi su scala europea rispondenti alle esigenze del mercato;

considerando che le risorse offerte dalle moderne reti di telecomunicazione dovrebbero essere pienamente sfruttate ai fini dello sviluppo economico della Comunità;

considerando che la direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica [3] è applicabile e che si deve prestare una particolare attenzione a evitare interferenze elettromagnetiche dannose;

considerando che i sistemi di telefonia cordless attualmente utilizzati nella Comunità e che le bande di frequenza nelle quali essi operano sono estremamente diversi e non consentono di sfruttare i benefici offerti da servizi di portata europea né delle economie di scala derivanti da un mercato di dimensioni effettivamente europee;

considerando che l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) sta mettendo a punto le norme europee di telecomunicazione (ETS) per il sistema digitale europeo di telecomunicazione senza filo (DECT);

considerando che la messa a punto dell'ETS deve tener conto della sicurezza degli utenti e del bisogno d'interoperabilità su scala europea;

considerando che la realizzazione di un sistema digitale europeo di telecomunicazione senza filo (DECT) offre un'opportunità unica di introdurre sistemi telefonici digitali senza filo realmente europei;

considerando che, secondo l'ETSI, la banda di frequenze richiesta dal DECT nelle zone ad alta densità è di 20 MHz;

considerando che la conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni (CEPT) ha fissato per il DECT la banda comune europea di frequenze 1880 - 1900 MHz riconoscendo che lo sviluppo del DECT potrebbe richiedere uno spettro di frequenze supplementare;

considerando che l'attuazione della raccomandazione . . ./ . . ./CEE del Consiglio, del . . ., sull'introduzione coordinata nella Comunità di un sistema digitale europeo di telecomunicazione senza filo [4] permetterà di realizzare il DECT entro il 31 dicembre 1992 al più tardi;

considerando che la direttiva . . ./ . . ./CEE del Consiglio, del . . ., sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione incluso il mutuo riconoscimento della loro conformità [5] consentiranno di fissare rapidamente specifiche comuni di conformità per il DECT;

considerando che la realizzazione de DECT dipende dall'assegnazione e dalla disponibilità di una banda di frequenze per la ricetrasmissione tra stazioni fisse e stazioni mobili;

considerando che si impone una certa flessibilità per tenere conto delle diverse esigenze in frequenze nei vari Stati membri e che sarà necessario provvedere affinché tale flessibilità non rallenti l'espansione di un sistema paneuropeo;

considerando che la graduale disponibilità ell'intera gamma di frequenze più sopra indicata è indispensabile per la realizzazione del DECT su scala europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva, per sistema digitale europeo di telecomunicazione senza filo (DECT) si intende un apparato terminale conforme alle norme europee di telecomunicazione (ETS) per telecomunicazioni senza filo digitali

(1) GU n. L 298 del 16. 11. 1984, pag. 49.
(2) GU n. C 257 del 4. 10. 1988, pag. 1.
(3) GU n. L 139 del 23. 5. 1989, pag. 19.
(4) ...
(5) GU n. L ...

cui fa riferimento la raccomandazione . . ./. . ./CCE del Consiglio, nonché i sistemi di telecomunicazione, pubblici e privati, che utilizzano direttamente tale apparato e nei quali gli utenti che dispongano di un determinato servizio in uno Stato membro possano accedere a tale servizio in qualsiasi altro Stato membro.

Articolo 2

Gli Stati membri assegnano al DECT la banda di frequenze 1880 - 1900 MHz entro il 1° gennaio 1992. Il DECT va considerato prioritario e deve essere protetto nella banda di frequenze in questione.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legali, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate in forza del primo comma fanno espresso riferimento alla presente direttiva.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel campo disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La Commissione riferisce al Consiglio sull'applicazione di questa direttiva entro la fine del 1995.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 88/77/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli

COM(90) 174 def. — SYN 272

(Presentata dalla Commissione il 21 maggio 1990)

(90/C 187/03)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che occorre adottare le misure volte all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scada il 31 dicembre 1992; che detto mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che il primo programma d'azione della Comunità europea per la tutela dell'ambiente, approvato il 22 novembre 1973 dal Consiglio, raccomanda di tener conto dei più recenti progressi scientifici nella lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dai gas emessi dai veicoli a motore e di adeguare in tal senso le direttive già emanate; che il terzo programma d'azione prevede che vengano compiuti ulteriori sforzi per ridurre in modo significativo il livello attuale delle emissioni dei veicoli a motore;

considerando che la direttiva 88/77/CEE [1] prescrive i valori limite per le emissioni di ossido di carbonio, di idrocarburi incombusti e di ossidi di azoto prodotte dai motori ad accensione spontanea utilizzati nei veicoli a motore, basati su una procedura di prova rappresentativa delle condizioni europee di cirolazione per i veicoli in questione; che ai sensi dell'articolo 6 della presente direttiva, detti valori limite saranno ulteriormente ridotti e sarà fissato un valore limite per le emissioni di particolati;

considerando che dall'attività compiuta dalla Commissione in questo settore è emerso che l'industria motoristica comunitaria dispone o sta perfezionando le tecnologie che consentono un'ulteriore riduzione dei valori limite in questione e il rispetto di una rigorosa norma per le emissioni di particolati;

[1] GU n. L 36 del 9. 2. 1988, pag. 33.